

Quale futuro per l'autogoverno della magistratura? Invito alla discussione

di Emanuele Rossi *
(19 giugno 2019)

Le polemiche che nelle ultime settimane hanno investito alcuni membri del CSM sollecitano una riflessione su specifici aspetti della disciplina dell'organo di autogoverno della magistratura.

Per questa ragione il Forum ha deciso di ripubblicare la [Relazione finale della Commissione per studi e proposte sulla riforma del sistema elettorale del CSM, presieduta dal prof. Enzo Balboni](#). La Relazione fu consegnata al Ministro di grazia e giustizia nel dicembre 1996 e fu poi pubblicata sul n. 3/1997 di *Quaderni costituzionali*.

La Relazione contiene uno stato dell'arte – relativo al momento in cui fu elaborata – e diverse proposte di riforma. Ripresentandola, il Forum vuole stimolare il dibattito sui problemi del CSM che ha preso l'avvio nei giorni scorsi. Non si tratta tanto di mappare tutte le criticità del CSM, ma di concentrare l'attenzione su tre questioni.

- In primo luogo, viene in rilievo il metodo di selezione dei componenti dell'organo (e in particolare, ma non esclusivamente, di quelli togati). Nel tempo il sistema elettorale del CSM è stato oggetto di numerose riforme, che in genere si sono misurate col problema dell'influenza delle “correnti” della magistratura all'interno dell'organo. All'alternativa fra sistemi uninominali e con scrutinio di lista si è affiancata nei giorni scorsi la proposta “radicale” di ricorrere al sorteggio per designare i membri togati del CSM. Un tema contiguo a questo è quello del rinnovo della composizione dell'organo. Ogni quattro anni, infatti, vengono a scadenza tutti i membri, laici e togati, del CSM uscente. Secondo alcune opinioni, rinnovi parziali potrebbero giovare alla continuità dell'organo.
- Un secondo problema meritevole di attenzione è quello dei rimedi per situazioni in cui “sia impossibile il funzionamento” del CSM (art. 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195). Si tratta perciò di riflettere sia sull'individuazione di queste situazioni, sia sulla procedura di scioglimento, sia su possibili soluzioni alternative.
- Da ultimo, possono risultare d'interesse contributi comparatistici, che prendano in considerazione non tanto i caratteri generali delle esperienze di altri ordinamenti, ma il modo in cui questi hanno affrontato o affrontano le sfide ora indicate e l'applicabilità all'ordinamento italiano, eventualmente, delle soluzioni escogitate.

Al fine di favorire uno scambio di opinioni franco e agile, la direzione del Forum incoraggia l'invio alla Redazione di brevi contributi (lunghezza massima 10.000 battute, spazi inclusi) che contribuiscano al dibattito su questi punti.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa